

**Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 30 luglio 2019 (ud. 24 aprile 2019), n. 34803/2019
Pres. Maria Vessichelli – Rel. Giuseppe Riccardi**

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 11.01.2018 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva dichiarato C.C. responsabile del reato di cui all'art. 615 ter c.p., per essersi introdotto, in qualità di cancelliere in servizio presso l'ufficio GIP del Tribunale di Lanciano, nel registro generale informatico delle notizie di reato (RE.GE.), per prendere visione di due procedimenti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.C. , Avv. Oliviero de Carolis Villars, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità: lamenta che la Corte territoriale abbia richiamato acriticamente la sentenza "Savarese" delle Sezioni Unite, senza valutare la sussistenza di elementi dai quali desumere il c.d. sviamento del potere, ed in particolare le "ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni"; invero, mentre nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite il pubblico ufficiale accedeva ad un procedimento non assegnato al proprio ufficio, e relativo a persona cui era legata da ragioni personali, nel caso di specie il cancelliere accedeva al REGE per consultare due procedimenti che riguardavano il medesimo procedimento penale, che era stato iscritto con un nuovo numero in seguito alla riapertura delle indagini, nell'ambito del quale erano in corso attività di intercettazione telefonica, e pendevano richieste di proroga delle intercettazioni e richieste cautelari; in ragione di tali richieste il C. ha preso visione per pochi minuti dei due procedimenti, per ragioni compatibili con il proprio ufficio, legati alla "lavorazione dei fascicoli"; non consultava procedimenti di competenza di altro ufficio, né aveva collegamenti personali con gli indagati. Inoltre, la Corte avrebbe affermato una inammissibile inversione dell'onere della prova, allorquando ha evidenziato che il pubblico ufficiale non ha specificato le ragioni dell'accesso o giustificato.

2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è nel suo complesso infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia applicato acriticamente il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite, senza che sussistessero indici fattuali del c.d. sviamento del potere di accesso. Al riguardo, giova premettere che, a proposito di una fattispecie pressoché sovrapponibile, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061, che, nella specie, ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere; in tal senso, già Sez. 5, n. 44403 del 26/06/2015, Morisco, Rv. 266088: "Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto, che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare

del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurarsi il reato nei confronti di un cancelliere del tribunale, che, utilizzando un codice di accesso ad efficacia limitata nel tempo, fornitogli anni addietro per la trasmigrazione di dati informatici, si era abusivamente introdotto nel sistema informatico RE.GE. in dotazione alla Procura della Repubblica, al diverso fine di visionare l'iscrizione di un procedimento penale a carico di un suo conoscente)").

Nel ribadire che non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (c.d. "overruling") (Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406, in una fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" e la conseguente violazione dell'art. 7 CEDU), la sentenza impugnata appare immune da censure, in quanto, lungi dall'aver applicato acriticamente il principio di diritto richiamato, ha evidenziato che l'imputato, il giorno 16 aprile 2012, aveva effettuato tre accessi al sistema informatico RE.GE., recandosi poi in udienza per l'assistenza al magistrato, senza che venissero effettuate attività di immissione di dati.

In particolare, la deduzione del ricorrente secondo cui i due procedimenti consultati pendevano presso l'ufficio GIP per le richieste di proroga delle intercettazioni e di misure cautelari, si da legittimare il suo ingresso nel sistema informatico e la sua consultazione, è, oltre che generica, in quanto non ha chiarito, in sede processuale (né, tanto meno, nel ricorso), le specifiche ragioni d'ufficio che legittimavano l'accesso, infondata: come ben evidenziato dalla sentenza di primo grado - che si salda alla sentenza impugnata (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione") - l'imputato non era chiamato a porre in essere alcun tipo di intervento nell'ambito di quei procedimenti; quel giorno egli avrebbe dovuto assistere il magistrato in udienza, e infatti gli accessi erano avvenuti di primissima mattina, immediatamente dopo essere giunto in ufficio, quando i colleghi di lavoro non erano ancora arrivati; l'estraneità degli accessi a specifiche ragioni di ufficio, inoltre, è stata desunta dalla circostanza che sono stati eseguiti in modalità di sola "lettura", e non di "inserimento", come faceva normalmente quando utilizzava il RE.GE, e senza operare ulteriori accessi in quella giornata.

Ciò posto, nell'interpretazione del requisito di c.d. illiceità speciale, espresso dall'avverbio "abusivamente", va dunque affermato il principio che le ragioni che legittimano l'accesso o il mantenimento nel sistema informatico delle notizie di reato non possono consistere nella mera pendenza di un procedimento presso l'ufficio giudiziario ove l'agente svolge il proprio servizio, ma devono essere specificamente connesse all'assolvimento delle proprie funzioni.

2. Il secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è inammissibile. È pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella editale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri

ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, che aveva determinato la pena base in dieci mesi di reclusione, individuando una sanzione ben al di sotto della media edittale, e anzi prossima al minimo edittale, tenendo conto della equivalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, la doglianza è, altresì, inammissibile, in quanto, premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), la sentenza impugnata ha negato un diverso giudizio di bilanciamento tra le circostanze sulla base di una motivazione immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, calibrata sulla assenza di situazioni attenuanti (sostanzialmente circoscritte allo stato di incensuratezza dell'imputato) tanto rilevanti da fondare una diversa valutazione.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.